



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 151 del 6 maggio 2014

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 272 - Destinazione delle somme di cui al Fondo di garanzia previsto dall'art. 132, comma 1, della l.r. n. 4 del 2003 al pagamento delle retribuzioni del personale della formazione collocato in mobilità a zero ore.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che l'art. 132, comma 1, della l.r. n. 4 del 2003 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia 'del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della l.r. 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito', un istituto che consente al lavoratore rimasto totalmente privo di incarico posto in 'mobilità a zero ore', di mantenere la retribuzione globale di fatto come recita l'art. 26 ccnl 1994/1997 - mobilità, in attesa di essere ricollocato ai sensi dell'art. 2 bis l.r. n. 25/93;

CONSIDERATO che:

le risorse appostate al capitolo di bilancio 318110 debbono essere destinate esclusivamente in favore degli operatori rimasti senza incarico posti in mobilità;

le stesse, di importo pari a 5 ml. di euro per l'anno 2013, sono state illegittimamente utilizzate per coprire il 7% della CIGD agli operatori posti in cassa integrazione, istituto questo che non può applicarsi agli operatori della formazione professionale operanti nella Regione siciliana;

il CCNL 2011/2013 all.12 seconda parte comma 1 recepisce l'art. 26 del CCNL 1994/97, e quest'ultimo è menzionato nella l.r. n. 25/93, art. 2 bis, che recita 'l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1 (personale iscritto all'Albo previsto dall'art.14 l.r. n.24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal CCNL degli operatori della formazione professionale',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

./..

in esecuzione dell'art. 132, comma 1, della l.r.
n. 4/2003, a destinare le somme previste nel Fondo
di garanzia al pagamento delle retribuzioni del
personale dipendente del settore della formazione
collocato in mobilità a zero ore.

(19 febbraio 2014)

CAPPELLO - CANCELLERI - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI
- TANCREDI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 283 - Nomina di una Commissione parlamentare speciale d'indagine e di studio sulla formazione professionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AL FINE di conoscere e valutare le eventuali inefficienze e sprechi in materia di formazione professionale e garantire la trasparenza delle procedure poste in essere, come previsto dalla legge regionale n. 24 del 1976, recante 'Addestramento professionale dei lavoratori',

INVITA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

a nominare, ai sensi degli artt. 29 e 29 ter del Regolamento interno dell'A.R.S., per la durata di mesi tre, una Commissione d'indagine e di studio al fine di consentire all'Assemblea regionale di acquisire gli elementi necessari di conoscenza delle attività poste in essere dal dipartimento regionale Istruzione e formazione professionale in materia di formazione professionale, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 1976, dai dispositivi di programmazione e amministrativi relativi all'istruzione e formazione professionale, dagli Avvisi 19 e 20 del 2011 e dal cosiddetto 'Piano Giovani'; e dal Dipartimento regionale Lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative, a valere sugli Avvisi 1 e 2 del 2010. La Commissione dovrà assumere tutti gli elementi utili a verificare l'efficacia, l'efficienza e il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento:

1) alla continuità nell'erogazione del servizio pubblico;

2) alla garanzia di cui all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1993 e s.m.i.;

3) all'ammontare ed alla legittimità delle compensazioni operate a valere sui progetti comunitari affidati nell'ambito dell'Avviso 20 del 2011, per il recupero di precedenti integrazioni;

4) all'entità delle risorse impegnate in riferimento ai programmi comunitari e ai fondi trasferiti dallo Stato;

5) alla valutazione di eventuali inefficienze e sprechi, a partire dalla ricognizione sulle modalità

./..

di finanziamento degli enti, accertando anche la regolarità dei rapporti contrattuali in essere, a partire dal periodo che va dal 2008 al 2013, del personale docente, tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

(21 marzo 2014)

FALCONE - FIGUCCIA - POGLIESE - ASSENZA -
BANDIERA - SAVONA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 284 - Adozione del piano regionale dell'offerta formativa, gli anni 2014 e 2015.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la formazione professionale, materia di rango costituzionale e statutaria, in Sicilia risulta disciplinata esclusivamente dalla L.R. n. 24/1976 e s.m.i., nonché, per quanto attiene ai principi guida della detta competenza regionale normativa in materia, dalla legge quadro n. 845/1978 e che, per effetto del riassetto organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale di cui alla L.R. n. 19/2008, la competenza in materia di formazione professionale è transitata dall'Assessorato regionale Lavoro all'Assessorato regionale Istruzione e formazione professionale;

la L.R. n. 24/76 e s.m.i. detta apposite inderogabili prescrizioni per lo svolgimento in regime di convenzione dell'attività di formazione professionale - espletata per il tramite degli enti strumentali di cui all'art. 4 - ai fini del conseguimento di valido attestato di qualifica professionale utile all'avviamento al lavoro e valido anche ai sensi del D.A. 3/2/92 e della L.R. n. 12/91 in favore dei giovani disoccupati, soggetti svantaggiati - disabili, minori in obbligo formativo, soggetti fuoriusciti dal sistema lavorativo anche in relazione all'età non più giovane ed al contestuale innalzamento della soglia pensionistica per il loro reinserimento nel tessuto produttivo dell'Isola;

VISTO che, in ossequio agli articoli 3, 4, 9, 33, 35 e 38 della Costituzione, la Regione siciliana è obbligata a rendere tale servizio;

RITENUTO che:

il tenore letterale dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 24/76, che impone all'Assessore competente l'obbligo di emanare annualmente il piano dell'offerta formativa, e quello dell'art. 34 della L.R. n. 15/2004, che fissa al 30 novembre di ogni anno il termine per l'emanazione, escludono la sussistenza di qualsivoglia margine di discrezionalità entro il quale la Regione possa determinarsi se far luogo o meno all'emanazione del predetto piano;

./..

il secondo comma dell'art. 5 della L.R. n. 24/76, in aggiunta al piano annuale imposto normativamente dal comma 1 del richiamato art. 5, riconosce in capo alla Regione la facoltà di approvazione anche di piani pluriennali finanziati con fondi comunitari e formulati secondo le procedure previste per l'erogazione dei fondi comunitari;

CONSIDERATO che:

la reiterata elusione e violazione della L. R. n. 24/76 e, per essa, la mancata approvazione del piano annuale dell'offerta formativa negli anni 2012 e 2013, ha comportato l'omessa erogazione del servizio di formazione professionale in danno dei beneficiari-utenti non rientranti nelle categorie tipizzate nell'avviso pubblico n. 20/2011 e nel D.D.G. n. 5021/2013, e ha comportato, per le ragioni anzidette, l'infruttuosa esplicazione delle attività programmate nei predetti provvedimenti, stante la verosimile mancata validità del titolo conseguito e/o da conseguire ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale e della sua valutazione ai sensi del D.A. n. 3/2/1992 e della L.R. n. 12/91;

la reiterata elusione e violazione della L. R. n. 24/76 e la mancata approvazione del piano annuale dell'offerta formativa negli anni 2012 e 2013 ha determinato, a danno degli operatori tutti - iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 24/76 - la lesione di tutte le posizioni giuridiche tutelate dalla L.R. n. 24/76 e s.m.i. e, non ultima, la garanzia legale della continuità lavorativa e retributiva contemplata nell'art. 2 della L.R. n. 25/93, con conseguenti multipli licenziamenti e/o collocazione in cassa integrazione in deroga consumati in danno della categoria;

tutto ciò premesso e considerato, stante la tipizzazione della formazione professionale in quanto servizio pubblico soggetto alla regola della doverosità e della obbligatorietà che impone all'amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

alla predisposizione immediata di tutti gli adempimenti propedeutici all'adozione del PROF per il 2014 e 2015, obbligatoriamente prescritti dalla normativa legislativa e regolamentare, e alla conseguente emanazione del piano dell'offerta formativa 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 24 del 1976 e s.m.i., previo parere obbligatorio della Commissione regionale per l'impiego.

./..

(24 marzo 2014)

ZAFARANA - CIANCIO - TRIZZINO - MANGIACAVALLO -
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CANCELLERI -
FOTI - FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 178 - Verifica del rapporto che intercorre tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la concessionaria che si occupa della gestione delle autostrade siciliane con eventuale adozione di misure alternative.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il rapporto tra lo Stato e la Regione siciliana è regolato, in materia di riassetto del settore autostradale, da una concessione assegnata dal Ministero per le Infrastrutture ad un soggetto giuridico da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n° 531;

RILEVATO che:

la legge 12 agosto 1982, n°531, venne applicata nel 1996 e che, pertanto, solo da allora abbiamo quel nuovo soggetto giuridico, denominato Consorzio per le autostrade siciliane, il cosiddetto CAS, risultato della unificazione dei tre precedentemente separati Consorzi concessionari ANAS, operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, e destinato ad essere il nuovo concessionario delle autostrade di rilevanza nazionale secondo la qualificazione e classificazione operata con d.lgs. 461/99;

come già chiarito in precedenza, a tale nuovo soggetto è stata trasferita, con decreto ministeriale 21 maggio 1997, la titolarità delle preesistenti concessioni delle tre distinte tratte e, ai sensi di legge (art.16 L. 531/82), esso ha rilevato gli oneri nascenti dai rapporti giuridici già posti in essere dai precedenti enti;

CONSIDERATO che:

i Consorzi Messina - Palermo, Messina - Catania e Siracusa - Gela (L.R. 4/65) hanno cessato di esistere con DPR 117/Gab del 30 aprile 1996, in esecuzione dell'articolo 28 L.R. 22/96 e che, come si legge nelle motivazioni del citato decreto interministeriale, l'obiettivo era quello di recepire in un successivo atto le innovazioni in campo autostradale introdotte dalle leggi 23 dicembre 1992, n° 498, e 24 dicembre 1993, n° 537;

tale procedura si è conclusa con la revisione, ai

./..

sensi dell'articolo 11 della legge 498/92, che ha determinato l'unificazione delle Concessioni ed il recepimento al CAS del comma 8 dell'articolo 10 della legge 537/93, con cui si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle concessionarie di autostrade;

in base all'articolo 16, lettera d, della legge 531/82, il CAS deve provvedere, mediante le tariffe dei pedaggi, alla copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti infrastrutturali e che, pertanto, lo stesso non ha, né può avere, trasferimenti di partita corrente a carico del bilancio della Regione siciliana;

il modus operandi del CAS appare in conflitto con le norme nazionali richiamate nella Concessione, mancando un sistema di auditing interno;

l'involuzione verso modelli organizzativo - gestionali nulla ha a che vedere con quanto accade nelle altre 22 concessionarie; prova ne sia che mentre le altre concessionarie hanno, ad esempio, internalizzato i costi dei servizi esterni, riducendoli e migliorandone qualità e produttività, il CAS ancora oggi sta impegnando ingenti somme per esternalizzare servizi già resi in house a costi contenuti come ad esempio il servizio di sorveglianza e assistenza al traffico (precedentemente in house e poi incomprensibilmente affidato, in somma urgenza, ed oggi in attesa di aggiudicazione attraverso un bando che costerà allo stesso CAS 2,6 milioni di euro per soli 6 mesi;

VISTO che:

la titolarità della concessione in questione compete ad un soggetto che necessariamente debba presentare i tratti tipici dell'ente pubblico economico, secondo i criteri della gestione privatisticoproprietà pubblica;

in materia autostradale, lo Stato italiano ha esclusiva competenza a legiferare e che, pertanto, ogni riferimento a leggi regionali che vi si sovrappongano per competenze e merito, per esempio la L.R. n. 10/2000, non appare coerente con il quadro normativo rinvenuto negli atti del CAS né compatibile con la titolarità di una tale tipologia di concessione autostradale, facendo espresso riferimento tale legge regionale agli enti non economici;

dal 1996 sarebbe occorso adeguare la macchina aziendale alle novità legislative nazionali, allineando in questo modo il modello organizzativo -

./..

gestionale alle direttive contenute nella convenzione di concessione, soprattutto per soddisfare tutte quelle condizioni ivi sottoscritte dalle parti contraenti e, in primo luogo, quelle relative al piano finanziario, oggi clamorosamente disatteso;

l'infrastruttura, per la propria messa in sicurezza, necessita, come attestato dalla Delibera di Giunta Regionale n°145 del 22 aprile 2013, di ben 184 milioni di euro e che, con buona probabilità, il CAS non avrà modo di reperire una tale somma;

le pessime condizioni di sicurezza delle autostrade siciliane, il forte deficit, gli interventi della magistratura penale, i sequestri di gallerie pericolanti, le riduzioni o gli scambi di carreggiata di importanti viadotti, l'indice alto di mortalità ed i continui pignoramenti degli incassi, ci impongono azioni veramente decisive e soprattutto risolutive,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di verificare il rapporto giuridico che attualmente intercorre tra il Ministero medesimo e la concessionaria;

ad impegnarsi, qualora ve ne siano le condizioni, per una ricapitalizzazione dell'ente, mettendolo nelle condizioni di potere azzerare tutte le gravissime carenze infrastrutturali che allo stato insistono e che minano l'incolumità dei numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade per i più svariati motivi;

a valutare ogni altra possibile e utile soluzione di vigilanza sul Consorzio, ai fini di un reale ed effettivo risparmio di risorse e alla verifica di un assai più equilibrato impiego delle stesse;

risultando il CAS un ente deficitario, a valutare, infine, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la possibilità di adottare misure alternative, quali ad esempio potrebbero rappresentare la cessione, tramite offerta pubblica, di parte delle proprie quote a nuovi e potenziali interessati soggetti, cercando di creare in tal modo sicure condizioni di afflusso di capitale e un più funzionale management.

(19 settembre 2013)

./..

GRASSO - LANTIERI - CORDARO - CIMINO - CLEMENTE

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 277 - Interventi di sostegno per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il fenomeno dell'approdo sulle coste siciliane di immigranti ha assunto negli ultimi tempi dimensioni rilevanti e che prevedibilmente subirà un incremento nell'imminente stagione estiva;

gli immigrati, suddivisi per tipologia (migranti maggiorenni soli, nuclei parentali, nuclei monoparentali, minori stranieri non accompagnati), vengono trasferiti nei CPA (Centri di Prima Accoglienza) ed in strutture volte esclusivamente alla prima accoglienza, comunque pagati dalle Prefetture e, quindi, con fondi del Ministero degli Interni;

il problema dell'assistenza si pone nella fase successiva dove le strutture devono affrontare costi notevoli dovuti ad obblighi di legge senza la certezza della copertura delle spese;

RILEVATO che per superare tali difficoltà, il finanziamento di circa 450 SPRAR in tutta Italia, a seguito del bando pubblicato dal Ministero degli Interni, Dipartimento delle Libertà Civili ed Immigrazione, conclusosi il 29 gennaio u.s. con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti, garantirà a breve la disponibilità di circa 16.000 posti in strutture che per tre anni dovranno accompagnare l'inserimento sociale, socio-lavorativo, ecc., degli immigrati nel nostro Paese o prepararli a vivere nel contesto europeo (anche in questo caso i fondi sono garantiti dal Ministero degli Interni);

CONSIDERATO che:

rimane invece assolutamente drammatica, sotto tanti punti di vista, la situazione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero i minorenni soli che giungono nelle nostre coste;

i meccanismi di protezione verso tali individui nella nostra Regione obbligano l'inserimento degli stessi presso strutture (comunità alloggio, case famiglia, case protette per minori, ecc.) con una retta giornaliera stabilita in euro 70 per ogni minore immigrato;

./..

tale retta, in questo momento, a seguito della emanazione da parte del Dipartimento regionale della Famiglia delle circolari 5/2013 e 7/2013, grava sui comuni ove si trovano le comunità stesse;

OSSERVATO che:

è considerata comunità alloggio per minori (10 posti al massimo) la struttura che, iscritta all'albo regionale di cui alla legge 22/86, garantisce standard strutturali e organizzativi rispondenti ai dettami della stessa legge (4 educatori assunti con contratto a tempo indeterminato e full time 36 ore settimanali; 1 ausiliario anche part time, 1 psicologo a convenzione, 1 infermiere professionale a convenzione ma con reperibilità notturna, 1 assistente sociale in convenzione) che determinano il costo di 70 per minore immigrato;

se a ciò si aggiungono vitto, alloggio, costi di gestione (luce, telefoni, pocket money settimanale, sim card, vestiario, costi per l'educazione (partecipazione a corsi di formazione, libri scolastici, ecc.), appare evidente come l'80% dei comuni in cui insistono le strutture per minori in Sicilia, per ovvi motivi ascrivibili ai propri asfittici bilanci e alle problematiche relative al bilancio regionale, non riescono neppure ad anticipare le rette destinate alle strutture ospitanti;

VISTO che:

ciò ha già fatto sì che molte strutture abbiano rifiutato i minori stranieri e un buon 15% abbiano già chiuso i battenti nel territorio siciliano per fallimento, con conseguenziale licenziamento dei soggetti enunciati in standard organizzativi di cui sopra;

la partita della solidarietà deve essere equamente distribuita tra tutti e non può pesare esclusivamente su un centinaio di comuni siciliani, peraltro esasperati perché il ristoro dei fondi regionali (che dovrebbe essere fino all'80% dei costi sostenuti e documentati) spesso non arriva neanche al 50% per le note vicende inerenti al bilancio della Regione anche degli anni precedenti,

IMPEGNA
IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad interessarsi con l'apporto indispensabile del Governo nazionale e dell'Unione Europea, per la partita relativa ai minori stranieri non

./..

accompagnati, con l'affido ai comuni esclusivamente dei compiti di verifica e controlli, istituendo un capitolo di spesa ad hoc e diversificando le questioni relative ai ricoveri dei minori italiani 'dai ricoveri degli minori stranieri non accompagnati';

ad assumere iniziative per fare allentare immediatamente la morsa degli standard strutturali della legge n. 22 del 1986 in quanto se, come è vero, bisogna ridurre le rette e la spesa complessiva, non è però possibile 'strangolare' le strutture obbligandole al mantenimento di requisiti vecchi di ben 28 anni che comportano una eccessiva rigidità della spesa;

a valutare la possibilità di utilizzare le Ipab siciliane destinandole all'accoglienza dei minori, stabilendo contemporaneamente retta giornaliera e dotazione finanziaria;

ad istituire una cabina di regia regionale che, in sintonia con il Ministero del lavoro, raccordi disponibilità e richieste provenienti dalle strutture del territorio in merito all'accoglienza dei migranti soli non accompagnati.

(7 marzo 2014)

CIRONE - GUCCIARDI - LUPO - ALLORO - RAIA - MILAZZO A.